

Approfondimenti

Il contributo

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Non sono interessate	Non sono interessati	Tutte le persone fisiche

Abstract

L'articolo 1-quater, terzo comma del decreto-legge n. 228 del 2021 ha introdotto un contributo del tetto massimo di euro 600, per sostenere spese relative a sessioni di psicoterapia per persone colpite da depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa del COVID-19 e della conseguente crisi socioeconomica

Commento

Il terzo comma, dell'articolo 1-quater, del decreto-legge n. 228 del 2021 ha introdotto un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Attraverso il decreto del Ministero della salute del 31 maggio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, è stata data attuazione alla norma individuando le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nonché l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

Dal punto di vista soggettivo, possono usufruire del contributo le persone in condizione di

-depressione,

-ansia,

-stress e

-fragilità psicologica,

causate dall'emergenza pandemica al COVID-19 e dalla conseguente crisi socioeconomica, che si trovino nella condizione di poter beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il contributo:

-è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati che siano regolarmente iscritti nell'elenco degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione alla iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP), che deve trasmettere all'INPS l'elenco degli aderenti all'iniziativa, consultabile dai beneficiari,

-è riconosciuto una sola volta a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità non superiore ad euro 50.000. Il contributo, pari ad euro 600, viene però parametrato in base alle fasce ISEE, come riportato nella tabella che segue.

Ammontare del contributo	
---------------------------------	--

ISEE inferiore ad euro 15.000	Il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario
ISEE tra euro 15.000 e euro 30.000	Il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario
ISEE superiore a euro 30.000 e fino ad euro 50.000	beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 200 euro per ogni beneficiario

Presentazione della domanda ed erogazione contributo

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Non sono interessate	Non sono interessati	Tutte le persone fisiche

Abstract

Attraverso il decreto del 31 maggio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, è stata data attuazione alla norma individuando le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nonché l'entità dello stesso

Commento

Per quanto riguarda le modalità di richiesta del contributo, che deve essere presentata in modalità telematica all'INPS, viene stabilito che INPS e Ministero della salute devono comunicare, tramite il proprio sito internet,

- la data a partire dalla quale è possibile presentare la domanda di accesso al beneficio,
- il periodo di tempo durante il quale è possibile presentare la domanda, non inferiore a sessanta giorni.

L'identità del richiedente, con riferimento al nome e cognome e codice fiscale, viene accertata, alternativamente, attraverso:

- Carta d'identità elettronica (CIE),
- Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID),
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Facendo presente che è possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, al momento della presentazione della domanda, il sistema, in base al codice fiscale del richiedente, acquisisce:

- la regione o la provincia autonoma di residenza e, se richiesto dall'interessato,

- i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS, e
- le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione.

In caso di richiesta acquisita, lo stesso beneficiario non può inviarne un'altra e i benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso. A conclusione della presentazione delle domande l'INPS redige le graduatorie distinte per regione e provincia autonoma e comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda e contestualmente associa e comunica, a ciascun beneficiario, un codice univoco del valore attribuito. Il contributo deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda in quanto, decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato.

I professionisti iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi, devono autenticarsi nella piattaforma INPS, con uno dei sistemi sopra già indicati per i beneficiari, e questi ultimi comunicano al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall'INPS. A questo punto:

- il professionista accedendo alla piattaforma INPS e verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, deve indicare l'ammontare inserendo la data della seduta concordata,
- l'INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione, tenendo conto che lo stesso beneficiario può disdire la prenotazione,
- il professionista, una volta erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario indicando, nella stessa, il codice univoco attribuito associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: (i) il codice univoco, (ii) la data, (iii) il numero di fattura emessa e (iv) l'importo corrispondente,
- l'INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e l'eventuale quota residua,
- l'INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte di regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali è stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione attraverso accredito sul conto corrente comunicato dal professionista stesso all'atto della autenticazione alla piattaforma INPS, senza applicazione di ritenuta d'acconto.

Si ricorda che

Il contributo è riconosciuto nella cifra massima di euro 600 e spetta alle persone fisiche con ISEE non superiore ad euro 50.000

Il contributo viene scaglionato a seconda del valore dell'ISEE

Contributo psicoterapia: il decreto – i punti salienti

La normativa	Il terzo comma, dell'articolo 1-quater, del decreto-legge n. 228 del 2021 ha introdotto un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi
---------------------	---

Il decreto attuativo	Attraverso il decreto del Ministero della salute del 31 maggio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, è stata data attuazione alla norma individuando le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nonché l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.
L'ambito soggettivo	Dal punto di vista soggettivo, possono usufruire del contributo le persone in condizione di <ul style="list-style-type: none">- depressione,- ansia,- stress e- fragilità psicologica, causate dall'emergenza pandemica al COVID-19 e dalla conseguente crisi socioeconomica, che si trovino nella condizione di poter beneficiare di un percorso psicoterapeutico
Il contributo	Il contributo, pari ad euro 600, viene però parametrato in base alle fasce ISEE, come prescritto dal decreto attuativo